

**Dott.ssa Roberta Valsecchi**  
dottore commercialista  
revisore contabile

**Dott. Nico Gilardi**  
consulente del lavoro

**Dott. Luca Spreafico**  
dottore commercialista  
revisore contabile

**Dott.ssa Selena Frigerio**  
Collaboratore di Studio  
dottore commercialista  
revisore contabile

# Studio Valsecchi & Associati



**A Tutti i Clienti**

**Titolari di partita iva**

**Soci/amministratori di società**

Loro sede

Olginate, 25 Marzo 2020

## **CIRCOLARE: CONGEDO SPECIALE E BONUS BABY SITTING PER LAVORATORI AUTONOMI - Novità del DL 18/2020 ("Cura Italia")**

***Si segnala che la presente circolare è indirizzata ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che rivestono la qualifica di amministratore di società, pertanto per le società si chiede di fornire una copia della presente a tutti i soggetti interessati.***

Spett.le Cliente,

Con la presente Circolare vi forniamo le prime indicazioni relative al **CONGEDO SPECIALE E AL BONUS BABY SITTING PER LAVORATORI AUTONOMI - Novità del DL 18/2020 ("Cura Italia")**.

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per sostenere i lavoratori e le famiglie alle prese con la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, sono state introdotte alcune iniziative quali l'ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, **gli iscritti alla Gestione separata e anche gli autonomi**, per i quali forniamo le specifiche di seguito riportate.

### **INDENNITA' PER CONGEDO SPECIALE**

Possono richiederla **i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS con figli fino a 12 anni di età o genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età** purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva.

Si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori

La fruizione del congedo o del bonus è **alternativa tra i genitori**: condizione per goderne è che l'altro genitore non sia beneficiario di ulteriori strumenti di sostegno in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa, non sia disoccupato o non lavoratore.

Per il congedo è riconosciuta:

- **per i lavoratori autonomi un'indennità per ciascuna giornata indennizzabile (fino ad un massimo di 15 giornate) pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge**, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- **per i lavoratori in gestione separata un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità, per un massimo di 15 giorni.**

I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che saranno disponibili entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

## **BONUS BABY-SITTING**

Può essere richiesto in ALTERNATIVA al congedo parentale dagli **stessi soggetti destinatari del congedo parentale speciale** (v. sopra).

Il bonus baby-sitting, è altresì riconosciuto ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS ma iscritti a casse non gestite dall'INPS** (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall'INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.

Il bonus spetta nel **limite massimo complessivo di 600 euro** da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo. Ciò implica che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.

**Il bonus è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.**

*Il libretto famiglia è uno strumento di pagamento diretto al prestatore (baby sitter), per cui il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) e fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.*

*Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa.*

*La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in*

procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS). Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo di 600). Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della ratio dell'istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall'articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017. Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

Per coloro che fossero interessati saranno fornite indicazioni più precise, sul funzionamento del libretto famiglia.

## **ATTENZIONE:**

Entrambe le prestazioni (congedo e bonus) spettano a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Le prestazioni competono in linea generale ai "genitori" del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Per quanto concerne il limite d'età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020. Pertanto, potranno beneficiare del congedo o del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.

### **Cumulabilità del bonus con il bonus di 600 € per il mese di marzo**

*Dal tenore letterale della norma e sulla base dei chiarimenti sin d'ora pervenuti non è stata evidenziata una incompatibilità tra le indennità di cui all'art.23 del D.L.18/2020 e quelle di cui agli art. 27/28/29/30 del medesimo. Pertanto al momento parrebbe possibile che il lavoratore autonomo chieda e ottenga il bonus di 600 € per il mese di marzo (v. specifica circolare) e contemporaneamente uno a scelta tra l'indennità per congedo parentale speciale o il bonus baby sitting.*

## **INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO**

Le domande di indennità per congedo e bonus baby-sitting devono essere presentate utilizzando gli strumenti telematici messi a disposizione dell'INPS sul proprio sito.

Per coloro che fossero interessati a richiedere **l'assistenza dello Studio per la compilazione e l'invio della domanda, e per il monitoraggio della stessa**, ivi compresa l'assistenza all'utilizzo successivo del libretto famiglia per i pagamenti ai collaboratori nel caso del bonus baby-sitting **chiediamo di compilare il modulo allegato alla presente.**

Per coloro che ne faranno richiesta attraverso detto modulo lo Studio provvederà tempestivamente (e secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste) alla presentazione della domanda, non appena il servizio sarà reso disponibile dall'INPS.

Se avete dubbi sulla possibilità o meno di accedere per il Vs. caso specifico, non esitate a chiamarci per chiarimenti. In alternativa potete comunque provvedere alla compilazione del modulo allegato, a seguito

del quale verificheremo comunque, prima di procedere, che possiate accedere al bonus e a darvi riscontro in merito.

Per maggiori informazioni contattare

Dott.ssa Selena Frigerio	<a href="mailto:selena.frigerio@studiovalsecchi.eu">selena.frigerio@studiovalsecchi.eu</a>
Sig.ra Roberta Pozzoni	<a href="mailto:roberta.pozzoni@studiovalsecchi.eu">roberta.pozzoni@studiovalsecchi.eu</a>
Dott.ssa Roberta Valsecchi	<a href="mailto:roberta.valsecchi@studiovalsecchi.eu">roberta.valsecchi@studiovalsecchi.eu</a>
Dott. Luca Spreafico	<a href="mailto:luca.spreafico@studiovalsecchi.eu">luca.spreafico@studiovalsecchi.eu</a>

Cordiali saluti

**STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI**

Spett.le  
STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Da inviare completo e firmato all'indirizzo e-mail: [selena.frigerio@studiovalsecchi.eu](mailto:selena.frigerio@studiovalsecchi.eu)

### MODULO CONFERIMENTO INCARICO PER DOMANDA INDENNITA' ART.23 D.L. 18/2020

Io sottoscritto ..... nato a ..... Il  
.....residente a .....  
c.fiscale ..... p.iva.....  
tel..... mail.....

con la sottoscrizione del presente modulo **conferisco l'incarico allo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI** di predisporre ed inviare per mio conto la domanda di indennità per congedo /bonus baby sitting di cui all'art. 23 del D.L. N. 18/2020, specificando quanto segue:

ritengo di essere destinatario dell'indennità/bonus e demando comunque allo Studio la verifica di tale affermazione, rendendomi disponibile sin d'ora a fornire l'eventuale documentazione necessaria e richiesta.

mi rendo disponibile sin d'ora a fornire l'eventuale documentazione necessaria e richiesta per la presentazione della domanda

intendo avvalermi del:

*indicare una delle due possibilità che sono alternative tra loro*

- ( ) CONGEDO SPECIALE  
( ) BONUS BABY SITTING,

Dati Baby Sitter:

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Dati figli:

*solo figli con età non superiore a 12 anni alla date del 05/03/2020 o superiore se portatori di handicap*

Nome, Cognome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Nome, Cognome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Nome, Cognome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

conferisco il presente incarico sia per l'indennità/bonus attribuita dal D.L. 18/2020 sia per eventuali successivi ampliamenti ed estensioni che dovessero essere introdotti con successivi decreti o chiarimenti

sono in possesso  non sono in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del sito INPS.

la baby sitter è in possesso  non è in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del sito INPS.  
*solo se si vuole che lo Studio gestisca anche gli adempimenti della Baby Sitter*

Dichiaro inoltre:

che sono l'unico genitore che fruirà del congedo/ bonus baby-sitting

che non sono beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ( ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) non sia disoccupato o non lavoratore

che l'altro genitore non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) non sia disoccupato o non lavoratore

.....,li.....

FIRMA .....